

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: DECRETI SOSTEGNI
BIS – NUOVI AIUTI ALLE
IMPRESE**

Con la presente Informativa iniziamo l'illustrazione delle principali misure di aiuto alle imprese introdotte dal cosiddetto Decreto Sostegni Bis D.L. 25 maggio 2021 n. 73, pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, diamo conto dei nuovi contributi a fondo perduto per le partite IVA.

- 1. Il nuovo contributo a fondo perduto per le partite IVA ex D.L. n. 73/2021**

Il Decreto prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore

dei soggetti titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, o producono reddito agrario ex art 32 del TUIR, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che i ricavi o i compensi professionali del secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (quindi quelli del periodo d'imposta 2019 per i contribuenti "solari") non siano superiori a 10 milioni di euro. Per tutti i soggetti interessati l'importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro. Questo contributo è legato alla riduzione di fatturato/corrispettivi ed è distinto da quello di cui al successivo paragrafo 4, connesso al peggioramento del risultato economico d'esercizio.

Sono ammessi al contributo **anche** gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali con apposita posizione IVA. Il nuovo contributo in esame è articolato, come di seguito chiarito, distinguendo tra chi ha già avuto il precedente contributo di cui al primo Decreto Sostegni e chi non ne ha beneficiato.

- 2. Il nuovo contributo ex D.L. n. 73/2021 a favore di chi ha già beneficiato del contributo ex D.L. n. 41/2021**

Innanzitutto, il decreto prevede che ai **contribuenti** ai quali è stato **già riconosciuto il precedente contributo** a fondo perduto di cui al D.L. n. 41/2021, il nuovo contributo a fondo perduto in esame spetta automaticamente (senza presentazione di alcuna istanza) in misura pari al 100% del precedente contributo. La somma spettante, anche in tal caso, sarà accreditata direttamente sullo stesso conto corrente del contribuente sul quale è stato erogato il precedente contributo. Qualora, invece, il contribuente avesse richiesto di fruire del precedente contributo in forma di credito d'imposta, questo nuovo contributo viene riconosciuto nella stessa forma.

Inoltre, i predetti soggetti potrebbero avere diritto al riconoscimento di un **ulteriore maggior valore del contributo**, secondo il calcolo di seguito illustrato. Al riguardo, si evidenzia che, mentre per ottenere in automatico il nuovo contributo (100% del precedente già avuto) non occorre presentare alcuna istanza, per ottenere l'eventuale maggiorazione spettante è, invece, necessario presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza telematica, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, secondo termini e modalità che saranno stabiliti da un prossimo provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che

approverà anche il contenuto del modello.

Ebbene, l'**eventuale maggior valore spettante del nuovo contributo è riconosciuto a condizione** che l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal **1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal **1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**.

Al verificarsi della predetta condizione, spetta la maggiorazione data dalla differenza tra il contributo "teorico" determinato come segue e quello già erogato a suo tempo in base al primo Decreto Sostegni.

Il contributo "teorico" è determinato applicando una percentuale, di seguito indicata, alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, come segue:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi dell'anno 2019 non superiori a centomila euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi dell'anno 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi dell'anno

2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi dell'anno 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi dell'anno 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Una volta calcolato il cosiddetto contributo "teorico" da tale importo dovrà essere sottratta la somma già riconosciuta in automatico. Se la differenza è positiva potrà essere presentata un'**apposita istanza** volta al riconoscimento della predetta differenza.

3. Il nuovo contributo ex D.L. n. 73/2021 a favore di chi ha non ha beneficiato del contributo ex D.L. n. 41/2021

Per i contribuenti IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che **non** hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto di cui al primo Decreto Sostegni D.L. n. 41/2021, il nuovo contributo previsto dal Decreto Sostegni Bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando

una **percentuale** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal **1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal **1° aprile 2019 al 31 marzo 2020** come segue:

- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi dell'anno 2019 non superiori a centomila euro;
- b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi dell'anno 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi dell'anno 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi dell'anno 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi dell'anno 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L'erogazione del contributo richiede la presentazione di un'**apposita istanza telematica**, che dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura

telematica per la presentazione della stessa, secondo termini e modalità che saranno stabiliti da un prossimo provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. L'ulteriore contributo in presenza di un peggioramento del risultato economico d'esercizio

In aggiunta al contributo a fondo perduto sopra commentato (connesso alla diminuzione del fatturato/corrispettivi), il Decreto Sostegni Bis ha introdotto anche un altro contributo che spetta in presenza di un **peggioremento del risultato economico d'esercizio**, e che non potrà in ogni caso essere superiore a 150.000 euro, secondo le regole di seguito illustrate.

Anche questo contributo spetta ai soggetti **titolari di partita IVA** attiva al 26 maggio 2021, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, o producono reddito agrario ex art 32 del TUIR, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che i ricavi o i compensi professionali del periodo d'imposta 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro. Sono, invece, esclusi dalla fruizione del contributo in questione gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

A tutt'oggi le **regole di calcolo** di questo contributo non sono completamente definite, in quanto saranno fissate da un prossimo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto anche conto che l'efficacia di questo contributo è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione della Commissione Europea. Il contributo in esame spetta a **condizione** che vi sia un **peggioremento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2019**, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con il predetto decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto in esame è determinato applicando la percentuale, che verrà anch'essa definita con il citato decreto, alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020, degli articoli 59 e 60 del D.L. n. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020, dell'articolo 2 del D.L. n. 172/2020, dell'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, e dell'art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13, del D.L. n. 73/2021 in commento.

Anche per tale contributo è richiesta la presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'apposita istanza telematica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della detta istanza, secondo modalità che saranno fissate da un prossimo provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che l'istanza telematica per il contributo in esame, connesso al peggioramento del risultato economico d'esercizio, potrà essere trasmessa soltanto se la **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta** in corso al 31 dicembre **2020** sarà presentata **entro il 10 settembre 2021**.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

31 Maggio 2021

Dott. Alberto Traballi